FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE

DELLA

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

STATUTO

1971

Art. 18 - CONTRIBUTI

I contributi da versare al FONDO PENSIONI sono dovuti dai partecipanti in attività di servizio nella misura minima del 7,75% dell'ammontare delle retribuzioni soggette a contribuzione per l'assicurazione obbligatoria di invalidità. vecchiaia e superstiti. Tuttavia l'anzidetta misura per gli anni 1968, 1969 e 1970 è rispettivamente del 6,85%, 7,15% e 7,45%

Detti contributi dovuti dai Partecipanti vengono trattenuti dalla Banca all'atto del pagamento degli emolumenti e versati al FONDO PENSIONI che li accredita in un Conto Speciale intestato

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE

DELLA

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

STATUTO

1993

l'art.27, può essere consentito, su richiesta scritta da presentare al FONDO PENSIONI entro tre mesi dalla data di riassunzione purchè ovviamente non si configurino le previste ipotesi di esclusione, di cui al precedente art. 17, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal Consiglio, il ripristino della precedente posizione contributiva.

Art. 19 - CONTRIBUZIONE

I contributi da versare al FONDO PENSIONI sono dovuti dai Partecipanti in attività di servizio nella misura del 7,75% dell'ammontare delle retribuzioni soggette a contribuzione per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti.

Detti contributi vengono trattenuti dalla BANCA all'atto del pagamento degli emolumenti e versati al FONDO PENSIONI che li accredita in un Conto Speciale intestato ad ogni singolo Partecipante.

TITOLO V

PRESTAZIONI

Art. 20 - PRESTAZIONI

Il FONDO PENSIONI garantisce, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli che seguono:

A) una pensione diretta che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene a cessare la contribuzione al FONDO PENSIONI se a quella data risultano soddisfatte tutte le condizioni piu' avanti previste oppure dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale dette condizioni risultano soddisfatte. In ogni caso il relativo diritto matura soltanto dopo che sia stato risolto il rapporto di lavoro con la BANCA;

B) una pensione di riversibilità che è pagabile ai superstiti a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del Partecipante o del Pensionato.

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione si considerano intere annualità di partecipazione e di contribuzione anche quelle che comprendono in tutto o in parte periodi di servizio prestati presso la BANCA con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 21 - PENSIONI DIRETTE

Le pensioni dirette sono le seguenti:

1) Pensione di vecchiaia: spetta al Partecipante che abbia compiuto l'età prevista dalla legge per il conseguimento dell'analoga pensione da parte dell'INPS, purchè ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: